

<p>L.R. 5 aprile 1983, n. 13. <i>Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum.</i></p>	<p>Proposta di legge n. 90/10[^] di iniziativa della Giunta regionale recante: <i>"Modifiche ed integrazioni all'art. 44 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 recante: Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum".</i></p>
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>
<p>Art. 44 <i>Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione.</i></p>	<p>Art. 44 <i>Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione.</i></p>
<p>1. Si intende che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum sia favorevole qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p>	<p>2. Nel solo caso in cui il referendum consultivo abbia ad oggetto la fusione di più comuni, la proposta referendaria si intende accolta qualora la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della medesima, quand'anche non abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto.</p>
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>